

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE “L'ARCA”

Art. 1

Denominazione e sede

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale “**L'Arca - Associazione Resistenza Costituzionale Attiva**”. L'Associazione in quanto non riconosciuta è disciplinata dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile. L'Associazione ha sede in Trieste presso il Bar Al Foro, via Foro Ulpiano 6/a.

Art. 2

Scopo

L'Associazione è apartitica e non persegue fini di lucro.

Essa, si propone di perseguire esclusivamente lo scopo di diffondere tra i cittadini verso qualsiasi soggetto od organismo - nazionale o internazionale - ne abbia interesse, la conoscenza delle norme interne e di carattere internazionale riguardanti la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e di promuovere l'osservanza concreta ed effettiva di tali diritti in sede giurisdizionale (enforcement), stragiudiziale, amministrativa e legislativa, il tutto a partire dalle limitazioni introdotte causa pandemia.

L'azione che l'associazione è chiamata a svolgere è intesa soprattutto a far sì che ogni individuo fruisca effettivamente dei diritti garantiti dalla Costituzione e delle altre convenzioni internazionali efficaci per l'ordinamento giuridico interno.

L'associazione è indipendente da qualsiasi ideologia di gruppo o partito politico, da ogni confessione religiosa e da ogni organizzazione di governo.

L'associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà svolgere attività ricreative a favore dei propri soci.

Art. 3

Affiliazione

L'associazione si propone di istituire, qualora lo ritenga opportuno, rapporti di collaborazione, adesione o altro, con enti, istituti, organismi e associazioni che perseguano scopi analoghi sul piano nazionale o internazionale e di prestare agli organi competenti, nazionali ed internazionali, il proprio contributo di esperienza, di indagine e di consulenza.

L'associazione potrà stabilire idonei collegamenti con organizzazioni non governative impegnate comunque nella salvaguardia e nella promozione dei diritti e delle libertà fondamentali, ovvero istituire appositi organismi sussidiari per l'attuazione dei suoi scopi statutari, aventi una propria autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria.

Art. 4 Attività

Al fine di attuare gli scopi indicati all'art. 2, l'Associazione potrà:

- a) organizzare, anche in collaborazione con altri enti, associazioni ed organismi di categoria, conferenze, tavole rotonde, convegni, seminari, concorsi, conferenze stampa;
- b) curare pubblicazioni, siti internet e strumenti per la divulgazione della conoscenza dei diritti fondamentali e della giurisprudenza internazionale in materia di diritti umani;
- c) partecipare a gare nazionali e internazionali, a progetti finanziati dall'Unione europea, da istituzioni nazionali o da enti locali, e ad altri bandi aventi ad oggetto attività conformi agli scopi dell'Associazione;
- d) sollevare ove possibile la questione di legittimità costituzionale ogni qualvolta una norma interna risulti in contrasto insanabile con le disposizioni della Costituzione in materia di diritti e libertà fondamentali, ovvero con gli obblighi internazionali e comunitari;
- e) fornire consulenza ed assistenza legale ai soggetti che siano costretti a subire una lesione dei propri diritti costituzionali, in particolare ed a partire dalla *deminutio capitis* 2.0 di cui al “*Green Pass*”;
- f) intervenire in qualità di *Amicus Curiae* nelle procedure dinanzi alle giurisdizioni internazionali ed europee;
- g) proporre azioni collettive, anche nella forma di c.d. Class action ottenendo l'iscrizione nel relativo registro previsto dalla legge e da attuarsi a mezzo regolamento ministeriale.

Art. 5 Soci

Chiunque può divenire membro dell'Associazione.

L'ammissione dei soci è deliberata dal Comitato Direttivo, previa domanda dell'interessato.

La quota o contributo associativo è di carattere annuale, non è trasmissibile né rivalutabile.

La qualifica di associato si può perdere, previa deliberazione del Comitato Direttivo, per mancato versamento della quota o contributo associativo annuale, per radiazione, per recesso, per scioglimento dell'associazione, nonché per causa di morte.

La perdita della qualifica di associato, regolarmente deliberata, comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione.

La radiazione nei confronti di un socio viene deliberata dal Comitato Direttivo, su proposta del Presidente, nei confronti dell'associato che:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione, alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamento;
- b) svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) in qualunque modo arrechi danni all'Associazione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, ne hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Gli associati hanno il diritto:

- di partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- di eleggere gli Organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto per l'approvazione del rendiconto economico finanziario e per l'approvazione e le modificazioni dello statuto;

Gli associati sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali, nonché del vigente Statuto;
- a sostenere gli scopi e le finalità indicate nell'art. 2 che precede nonché a partecipare attivamente alla vita associativa;
- al pagamento nei termini della quota o contributo associativo annuale.

Art. 6 Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario-Tesoriere;

Art. 7 L'Assemblea

L'Assemblea generale è costituita da tutti gli associati. L'Assemblea è indetta dal Comitato Direttivo ed è convocata dal Presidente nella sede dell'Associazione o in altro luogo ritenuto idoneo, mediante comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, invita almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione dell'Assemblea nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per:

- a) deliberare sul conto preventivo e consuntivo accompagnato dalla relazione predisposta dal Presidente;
- b) eleggere, ogni quattro anni, il Presidente, il Consiglio Direttivo e ogni altro Organo direttivo o amministrativo dell'Associazione;
- c) deliberare l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione;
- d) deliberare sull'ammontare della quota associativa nonché della quota mensile o annuale, su eventuali quote straordinarie;
- e) deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell'Assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo o del Presidente.

L'Assemblea straordinaria viene indetta a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei componenti il Comitato Direttivo, o dalla metà più uno dei soci. In tal caso l'Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta dei soci

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale;
- b) sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- c) sull'integrazione degli Organi sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da comprometterne la funzionalità, non essendo possibile, di conseguenza, attendere la prima Assemblea ordinaria utile;
- d) su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza, posto all'ordine del giorno;
- e) sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modalità di liquidazione.

L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati ed in seconda convocazione con qualsiasi numero di associati presenti. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza degli associati presenti.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno e comunque ogni volta lo richieda un numero di associati pari a 3/10 (tre decimi).

Ogni socio ha diritto ad un voto, purché in regola con il pagamento della quota sociale. Un socio ordinario può rappresentare per delega non più di due soci ordinari.

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre/quarti) degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione di promozione sociale con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23.12.1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 8 Il Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione rispetto ai terzi e in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea. Il voto del Presidente prevale in caso di parità.

Il Presidente, per delega del Comitato Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza: esso potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 9 Il Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è formato da 5 membri, oltre al Presidente ed al Tesoriere. Il Comitato Direttivo resta in carica quattro anni, e comunque fino alla data dell'assemblea convocata per il rinnovo delle cariche.

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Comitato attua le direttive impartite dall'Assemblea per il raggiungimento dei fini statutari; decide l'ammissione e la radiazione dei soci. Avverso la radiazione l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione.

Il comitato direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti, senza formalità.

Sono compiti del Comitato Direttivo:

- 1) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- 2) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- 3) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario e venga chiesto dai soci;
- 4) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- 5) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- 6) attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;
- 7) la gestione ordinaria e straordinaria nonché l'amministrazione ordinaria all'Associazione.

Il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei presenti, purché in numero non inferiore ad otto, salvo per i casi di radiazione, per i quali è necessaria la maggioranza dei due terzi dei componenti.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati a mezzo posta elettronica ordinaria.

La carica di Presidente e di Consigliere è incompatibile con quella di Componente del Collegio dei Probiviri o del collegio dei Revisori se istituiti dall'Assemblea.

Nel caso che per qualsiasi motivo durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea dei soci per surrogare mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Art. 10 Il Segretario - Tesoriere

Il Segretario-Tesoriere rimane in carica per due anni; provvede alla gestione del bilancio dell'Associazione in esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo.

Il Segretario-Tesoriere predispone per ciascun esercizio finanziario il rendiconto economico- finanziario di previsione e consuntivo da sottoporre all'Assemblea, previa approvazione del Comitato Direttivo del relativo progetto elaborato dal Tesoriere stesso.

Il Segretario-tesoriere dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Comitato Direttivo, redige il verbale delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Comitato Direttivo.

Art. 11 Entrate

L'associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Comitato Direttivo;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali eventi e sottoscrizioni anche a premi;

g) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, ivi compreso il contributo del 5 per mille dell'IRPEF.

Art. 12 Anno Sociale

L'esercizio sociale chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il Comitato Direttivo predispone il bilancio (o il rendiconto) che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

L'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali.

Art. 13 Decadenza degli associati

La qualità di associato si perde:

a) per dimissioni;

b) per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e di comportamenti contrari alla legge, comunque lesivi degli interessi sociali

Le esclusioni di cui alle lettere a) e b) verranno sancite dall'Assemblea dei soci su proposta del Comitato Direttivo.

La radiazione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il Comitato Direttivo.

Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall'Assemblea all'uopo convocata, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del socio interessato regolarmente convocato, l'Assemblea potrà ugualmente procedere alla conseguente ratifica, o meno, del provvedimento di radiazione.

La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e senza la loro rivalutabilità.

Art. 14 Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale, per i quali sussiste il principio del voto singolo.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.

Art. 15 Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi l'Assemblea nomina in qualità di Presidente una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina il Segretario e, se necessario, due scrutatori.

Il Presidente verifica la regolarità delle deleghe e la regolare costituzione dell'assemblea, dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Comitato Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 16 Il rendiconto

Il Comitato Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva citazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Art. 17 Clausola compromissoria

Tutte le eventuali controversie insorgenti tra gli associati e l'Associazione o suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un Collegio o di tre Proviviri da nominarsi dall'Assemblea dei soci. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 18 Durata e Scioglimento

La durata dell'Associazione è limitata.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno i 4/5 degli associati aventi diritto al voto, con l'approvazione sia in prima che seconda convocazione, di almeno i 3/4 degli associati esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione: la destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegue finalità analoghe, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 19 Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Art. 20 Revisione dello Statuto

Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea con il voto dei due terzi dei presenti, quando ne sia fatta proposta dal Comitato Direttivo, oppure con il voto dei tre quinti degli associati.

Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni del codice civile, nonché alle vigenti specifiche disposizioni normative e regolamentari in materia.